

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA**

Premesso che:

-

TRA

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione Coatta Amministrativa ex art.8 comma 2 Dlgs 178/2012 e s.m.i., in seguito, per brevità, denominato Ente, rappresentato dal nella sua qualifica di

E

La (in seguito, per brevità, denominata Banca), rappresentata dai sigg., nelle rispettive qualifiche di e di

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato alla Banca.....
2. La presente Convenzione disciplina il servizio di Tesoreria dell'Ente, è inserito nella tab. A, di cui alla legge n. 720/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina ed essere svolto in conformità dei patti stipulati con la presente Convenzione. Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle disposizioni di cui al D.M. 4/8/2009 ed alla circolare 28 del 01/10/2009 del MEF, dello Statuto dell'Ente e del Regolamento di amministrazione e contabilità della Croce Rossa Italiana approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 47/2008, ancora in vigore, oltre che della presente Convenzione e del Capitolato Tecnico.
3. Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione saranno comunque automaticamente, recepite le modificazioni ed integrazioni che venissero apportate alle norme e disposizioni predette.
4. La Banca si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente.
5. Il servizio di Tesoreria sarà gestito dalla Banca con modalità e criteri informatici, programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente, impegnandosi ad attivare, con spese a proprio carico, collegamenti telematici con il Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio come meglio specificato negli articoli seguenti.
6. Il servizio di Tesoreria è svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

7. La presente Convenzione potrà essere oggetto di revisione - d'intesa tra l'Ente e la Banca - in presenza di modifiche legislative e di variazioni al regime di contabilità proprie dell'Ente ovvero ove ciò fosse necessario per migliorare la resa del servizio in questione. La revisione potrà essere perfezionata anche mediante semplice scambio di corrispondenza fra le parti. In tale fase si provvederà anche a disciplinare la cosiddetta procedura di "accreditamento fondi" nei confronti dei Funzionari Ordinatori dell'Ente.

Art. 2 - Durata del Servizio

1. La presente Convenzione ha validità dalla sottoscrizione del contratto **fino al 31 dicembre 2023**.
2. La durata del rapporto può essere estesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
3. L'Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5, del Dlg. n. 50/16 - si riserva di procedere, nel periodo successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all'importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
4. Alla scadenza della Convenzione, la Banca, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso, dall'Ente.

Art. 3. Responsabilità del cassiere

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalla medesima trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.
2. La Banca è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La Banca è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
4. La Banca è tenuta ad informare per iscritto il Dirigente del Servizio Bilancio e Informatica in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio medesimo.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

Art. 4 - Risoluzione del rapporto con il cassiere

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo. 2 comma 5, l'Ente ha la facoltà di pronunciare la risoluzione anticipata del rapporto qualora accerti che i comportamenti della Banca comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che la Banca abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 5 - Rappresentante del cassiere

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, la Banca nomina mediante apposita comunicazione scritta all'Ente il proprio Referente -
2. Il suddetto referente, nell'adempimento della propria funzione, mantiene costanti collegamenti con il competente Servizio Bilancio e Informatica ed ottempera scrupolosamente a tutte le istruzioni che il medesimo Servizio riterrà di impartire, per assicurare il più efficiente funzionamento del servizio.
3. Nella eventuale assenza del suddetto o Referente, al Servizio Bilancio e Informatica è reso gratuitamente un servizio informativo dedicato a mezzo e-mail alla casella o a mezzo numero verde

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell'anno precedente.

Art. 7 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dalla Banca in base a reversali di incasso emesse dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, datati e firmati dai Responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di incasso debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione del debitore
 - b. l'ammontare della somma da riscuotere
 - c. la causale

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

- d. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme
 - e. la codifica
 - f. il numero progressivo
 - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione
 - h. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - i. il capitolo.
3. Le reversali d'incasso sono consegnate dall'Ente alla Banca accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui uno, sottoscritto dalla Banca stessa, funge da ricevuta.
4. A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche.
5. La Banca deve accettare, anche senza l'autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa; in tale caso la Banca è tenuta ad acquisire le generalità del debitore.
A fronte di tali versamenti la Banca rilascia una ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento stesso, la clausola espressa "salvo i diritti dell'Ente".
Tali incassi devono essere segnalati all'Ente con l'indicazione, puntuale ed esaustiva del nome del versante e della causale. La Banca si obbliga, inoltre, qualora la causale non risultasse sufficiente alla regolarizzazione del sospeso, a fornire i chiarimenti necessari all'Ente, la quale emette le relative reversali di riscossione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine del mese successivo a quello della segnalazione stessa. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali alla Banca è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente, almeno ogni 15 giorni, mediante richiesta scritta. La Banca, il giorno successivo al ricevimento dell'ordine, esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiorno e accredita l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, sul conto di cassa lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata.
7. La Banca non è tenuta ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'Ente o alla Banca medesima. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le valute stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Per le riscossioni effettuate dalla Banca si applicano le sotto specificate valute:
- a. contanti: valuta stesso giorno del versamento;
 - b. assegni di c/c su piazza ed assegni circolari: il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento;
 - c. assegni di c/c fuori piazza: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento;

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

- d. assegni c/c postale: il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di disponibilità della somma.
9. La riscossione delle entrate potrà essere effettuata oltre che con le modalità su indicate, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari, come ad esempio il POS. Tali incassi danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria con effetto liberatorio per il debitore.
Le somme rivenienti da predetti incassi sono accreditate sul conto di cassa dell'Ente entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui si rendono liquide ed esigibili, in relazione ai servizi elettronici adottati.
A fronte di tali incassi la Banca chiederà all'Ente l'emissione della relativa reversale d'incasso.
10. Le reversali d'incasso non rimosse entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono restituiti dalla Banca all'Ente per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
11. Su richiesta del competente Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente, la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi riscossione eseguita e la relativa prova documentata.

Art. 8 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base agli ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, datati e firmati dai responsabili amministrativi competenti o da loro sostituti formalmente designati.
2. Gli ordinativi di pagamento debbono contenere, almeno, i seguenti elementi:
 - a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario
 - b. la data di emissione
 - c. la codifica
 - d. l'indicazione del creditore
 - e. se si tratta di persona diversa, il soggetto tenuto a rilasciare quietanza
 - f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore
 - g. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa
 - h. le eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore
 - i. l'indicazione se il pagamento debba essere effettuato a valere su somme con vincolo di destinazione
 - j. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta del bollo di quietanza
 - k. il capitolo
 - l. il codice CIG, laddove previsto da disposizioni di legge.
3. I mandati sono consegnati dall'Ente alla Banca, accompagnati da una distinta in duplice esemplare di cui uno, sottoscritto dalla Banca, funge da ricevuta e sono ammessi al

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

pagamento non oltre il giorno lavorativo successivo alla consegna.

I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità e valute di addebito sul conto dell'Ente stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
5. La Banca è tenuta, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente nonché, nei termini, quelli per i quali, sul relativo mandato, è indicata la scadenza.
In caso di ritardo nella esecuzione, faranno carico alla banca eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 1, la Banca, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti di rate di mutuo, quelli derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, nonché i pagamenti da effettuarsi in valuta diversa dall'euro.
Gli ordinativi a copertura di detti pagamenti devono essere emessi entro 15 giorni lavorativi, con l'annotazione: "a copertura del sospeso n." rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
7. La Banca esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità dell'Ente.
8. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, non sottoscritti dalle persone abilitate, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
9. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, la Banca raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate con esplicita formale annotazione dell'importo pagato e di quanto trattenuto a titolo di spese e commissioni, apponendo il timbro 'pagato'.
In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto mensile.
11. E' fatto obbligo alla Banca di dare mensilmente comunicazione scritta dei pagamenti rimasti inestinti al Dirigente del Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente.
12. La Banca provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o di quelli per i quali l'Ente ritiene indispensabile il pagamento.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

14. La Banca è responsabile dell'esecuzione dei pagamenti tanto per la regolarità della quietanza, quanto per l'identificazione delle persone indicate nei relativi mandati, intendendosi estese al cassiere tutte le disposizioni in materia di responsabilità dei contabili stabilite dalla legge.
15. Su richiesta formale degli Organi di vertice e dei Dirigenti dell'Ente la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito e la relativa prova documentale.
16. Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente dall'Ente sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni dell'Ente. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
17. Nel caso di emissione di più mandati nello stesso giorno a favore dello stesso beneficiario il cassiere dovrà, per ogni mandato riportare l'esatta descrizione della causale e ogni elemento utile a facilitare la registrazione da parte del beneficiario, evitando qualsiasi accorpamento.

Art. 9 - Disciplina della tesoreria unica, tabella B)

1. Poiché l'Ente risulta assoggettato al sistema di tesoreria unica, tabella A), la gestione del servizio di Tesoreria deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i. nonché da D.M. 4/8/2009 ed alla Circolare 28 del 1/10/2009 del MEF.

Art. 10 - Servizi bancari on-line

1. Il servizio deve essere svolto attraverso un collegamento telematico con la Banca per la trasmissione e la ricezione degli ordinativi e della rendicontazione afferente la gestione del servizio.
2. Il servizio di Tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra l'Ente e la Banca, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dalla Banca stessa.
Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per l'Ente.
La Banca, in accordo con l'Ente, si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.
La Banca dovrà garantire, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, il servizio home-banking, con possibilità di inquiry on-line da un numero adeguato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di acquisire le informazioni contabili disponibili a sistema.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

Art. 11 - Situazione giornaliera di cassa

1. Qualora la situazione di Tesoreria non sia disponibile on-line, la Banca dovrà presentare giornalmente al competente Servizio Bilancio e Informatica dell'Ente una analitica situazione delle operazioni di cassa compiute nel giorno precedente risultante dalle proprie scritture, alla quale saranno allegati gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento eseguiti.

Art. 12 - Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente ed il relativo organo di sorveglianza hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di cassa.
2. Gli incaricati della funzione di vigilanza economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore del Servizio Bilancio e Informatica o da altro funzionario designato dallo stesso.

Art. 13 - Quadro di raccordo

1. La Banca procede, periodicamente e su espressa richiesta alla definizione del raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella dell'Ente medesima.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei richiamati quadri di raccordo l'Ente è tenuto a segnalare le discordanze eventualmente rilevate; trascorso tale termine, la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 14 - Trasmissione di atti e documenti

1. Il Commissario Liquidatore dell'Ente ovvero il Direttore del Servizio Bilancio e Informatica, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento emessi dal Servizio medesimo, comunica preventivamente alla Banca le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. La Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. L'Ente trasmette alla Banca lo Statuto ed il Regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.
- 3.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

Art. 15 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito i titoli ed valori di proprietà dell'Ente.
2. La Banca custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. La movimentazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente e/o depositati da terzi per cauzione avverrà solo su formale disposizione dell'Ente, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento e le riversali d'incasso.

Art. 16 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Alla Banca non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
2. Alla Banca compete, tuttavia, il rimborso delle spese vive sostenute (postali, stampati, ecc.) nonché le spese per bolli, imposte e tasse gravanti sui titoli d'incasso e di pagamento, qualora gli oneri stessi siano previsti a carico dell'Ente per legge ovvero assunti dallo stesso Ente per espressa indicazione sui titoli emessi.
Il rimborso è effettuato dall'Ente trimestralmente dietro presentazione da parte della Banca di apposita nota dimostrativa, impegnandosi ad emettere il relativo mandato entro i quindici giorni successivi.

Art. 17 - Servizi implementativi

1. La Banca è tenuta ad adeguare il servizio ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'Ente.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento.
3. In caso di emergenza conclamata in ambito nazionale e su richiesta dell'Amministratore dell'Ente, la Banca assicurerà, per tutta la durata del periodo di emergenza, la propria migliore collaborazione per soddisfare le esigenze bancarie dell'Ente medesimo e del relativo personale, valutando anche la possibilità di istituire uno o più sportelli mobili.
4. In caso di emergenza a carattere internazionale, la Banca assicurerà analoga collaborazione attraverso l'eventuale propria rete di sportelli o del Gruppo di appartenenza ovvero, in difetto, attraverso corrispondenti istituti di credito operanti all'estero.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA

Art. 18 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio

1. E' fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di cassa pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Ente si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell'appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 19 - Imposta di bollo

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 ed 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 20 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria

1. La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 21 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese del presente contratto e quelle per la sua eventuale registrazione sono a carico della Banca.

Art.-22 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nella interpretazione o nella esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 23 - Rinvio al Regolamento di Contabilità

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione e in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento di Contabilità dell'ESACRI, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità della Croce Rossa Italiana, di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 47/2008 per quanto applicabili all'ESACRI ed al bando di gara che costituisce capitolato generale.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA**

Art. -24 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 25 - Tutela della privacy

1. La Banca si impegna allo scrupoloso rispetto delle norme introdotte dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che provvederà al trattamento dei dati di cui verrà in possesso o a conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Banca

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in LCA